



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 162 del 18/12/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2152

Ricognizione ai sensi dell'art. 1 della L.r. 19/2013 "Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo. Semplificazione dei procedimenti amministrativi". Esercizio 2015.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base della documentazione e dell'istruttoria predisposta dal responsabile P.O. Rapporti con il Consiglio regionale, dott. Paolo Intino, e convalidata dal Dirigente della Sezione Relazioni Istituzionali e internal Audit, avv. Silvia Piemonte, riferisce:

La legge regionale n.19/2013 "Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo. Semplificazione dei procedimenti amministrativi" disciplina l'attività di ricognizione "dei comitati, delle commissioni, dei consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative e tecnico-consultive indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione regionale" (art. 1, comma 1°) al fine di "recuperare efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi e conseguire risparmi di spesa".

E' previsto, inoltre, (art. 1, comma 3°) che "gli organismi non ritenuti indispensabili, ai sensi del comma 1 sono soppressi ex lege a decorrere dal mese successivo alla data di emanazione del provvedimento e le relative funzioni sono attribuite all'ufficio della struttura organizzativa regionale, locale, autonoma o strumentale cui è attribuita preminente competenza nella materia".

Il termine massimo per l'adozione del provvedimento di ricognizione è fissato al 30 novembre di ciascun anno (comma 1 dell'art. 1 L.r. n. 19/2013) con la precisazione (comma 3 bis dell'art. 1 L.r. n. 19/2013) che "la mancata adozione del provvedimento di ricognizione, nei termini perentori fissati dal comma 1 o da altri provvedimenti legislativi statali e regionali, comporta la soppressione per dettato di legge degli organismi collegiali di cui al presente articolo, con gli effetti previsti dal comma 3".

Pertanto, con nota di prot. 6738 del 30 ottobre 2015 il Capo di Gabinetto della G.R. ha invitato i Capi Dipartimento e gli Assessori a provvedere in merito e a indicare gli organismi ritenuti indispensabili ai sensi della L.r. n. 19/2013, onde consentire la predisposizione di un'unica deliberazione di Giunta attuativa della normativa richiamata.

Il Gabinetto ha provveduto con verbale interno di prot. 6964 del 26.11.2015, a dare atto degli esiti istruttori sugli organismi ritenuti indispensabili di propria competenza, con indicazione della relativa motivazione.

Allo stato degli atti, hanno trasmesso le opportune valutazioni sulla indispensabilità di cui all'art. 1, co. 1 L.r. n. 19/2013 i seguenti Dipartimenti, con nota a firma congiunta o comunque vistata dall'Assessore competente per materia:

- Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, con nota di prot. 1568 del 23.11.2015,
- Dipartimento Mobilità, qualità urbana opere pubbliche e paesaggio con nota di prot. n. 652 del

23.11.2015;

- Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente con nota di prot. 2028 del 24.11.2015;
- Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, con nota di prot.635 del 9.11.2015.
- Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, con nota di prot. n. 2500 del 23.11.2005.

In considerazione dell'approssimarsi del termine (30 novembre 2015) indicato dalla Legge regionale n. 19/2013 (art. 1, comma 1) ed onde evitare di incorrere nella soppressione ex lege degli organismi collegiali per i quali gli Assessorati e i Dipartimenti competenti abbiano già espresso una valutazione di indispensabilità in base alle note sopra richiamate, si ritiene di procedere, allo stato degli atti, ad uniformare le ridette valutazioni trasmesse predisponendo una tabella di soppressione esplicita (allegato A) con la indicazione di quei "comitati, commissioni, consigli e ogni altro organo collegiale" per i quali i Dipartimenti competenti hanno ritenuto, per ragioni di semplificazione e chiarezza normativa, di procedere esplicitamente alla soppressione, qualificandoli non indispensabili, nonché una tabella di ricognizione (allegato B), nella quale figurano tutti quegli "organismi" collegiali istituiti e nominati dalla Regione per lo svolgimento di compiti e funzioni facenti capo all'Amministrazione regionale e ritenuti indispensabili per la realizzazione dei propri fini istituzionali.

Nella tabella di ricognizione (allegato B) non sono stati inseriti gli organi collegiali, per i quali non è pervenuta ad oggi la valutazione da parte degli Assessorati e dei Dipartimenti competenti, nonché quelli per i quali è stata rilevata già in base alla istruttoria la inapplicabilità della L.r. n. 19/2013, in quanto obbligatoriamente istituiti in base alla normativa nazionale o perché istituiti presso soggetti autonomi rispetto alla Regione (ad esempio: Agenzie, Società controllate o partecipate) nell'esercizio della loro autonomia organizzativa.

Inoltre non figurano tutti quegli "organismi" la cui istituzione è di competenza ministeriale e per i quali la Regione si limita a designare un proprio rappresentante, poiché anche per essi non trova applicazione la normativa regionale in questione.

La motivazione relativa alla indispensabilità è stata sinteticamente riportata nella terza colonna della tabella B), rinviandosi per eventuali approfondimenti alle singole note istruttorie sopra richiamate.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. 16 NOVEMBRE 2001, n° 28 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della P.O. "Rapporti con il Consiglio regionale", dal Dirigente della Sezione Relazioni Istituzionali e Internal Audit.;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riferito e indicato in premessa dal Presidente, che qui Si intende integralmente approvato;
- di dichiarare esplicitamente soppressi, a decorrere dal mese successivo alla data di emanazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 3 della L.r. n.19/2013 i comitati, le commissioni, i consigli e ogni altro organo collegiale, di cui all'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dichiarare, allo stato degli atti, indispensabili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 co. 1 della L.r. n. 19/2013, i comitati, le commissioni, i consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative e tecnico-consultive di cui alla tabella di ricognizione, allegato B, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano